



# Leggi svizzere nel firmamento europeo

Per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico europeo, l'Unione europea ha varato numerose direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, i quali sono tenuti a recepire queste direttive nell'ordinamento giuridico nazionale.

Ancor prima di concludere i negoziati bilaterali, la Svizzera aveva già deciso di applicare volontariamente le direttive concernenti la circolazione delle merci, permettendo in questo modo la libera circolazione delle merci con gli Stati dell'UE. A tale riguardo svolgono un ruolo importante le disposizioni di legge sotto elencate (l'elenco non è esaustivo).

## La legge di riferimento è la Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

È compresa inoltre:

**L'Ordinanza sul sistema svizzero d'accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD).**

I requisiti determinanti sono concretizzati nelle seguenti norme:

- Norma EN/ISO/IEC 17011 Conformity assessment. – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
- Norma EN/ISO/IEC 17065 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services

## Per l'offerta e la messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici si applica la Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)

Vi fanno parte:

**Ordinanza concernente sulla sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch).**

Sulla base di questa Ordinanza valgono i requisiti essenziali di sicurezza e di salute contenuti nelle seguenti direttive europee:

- Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
- Direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.

**Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI).**

Sulla base di questa Ordinanza valgono i requisiti essenziali di salute e di sicurezza contenuti nello seguente regolamento europeo:

- Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE

**Ordinanza sulla sicurezza delle prodotti (OSPro).**

La presente ordinanza fissa prescrizioni sull'immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l'articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti.

**Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori OAsc).**

## Per la sicurezza degli impianti elettrici si applica la Legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici, LIE).

Vi fanno parte:

**Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)**

I requisiti sono concretizzati nella direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

**Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (OCEM)**

I requisiti sono concretizzati nella direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

**Ordinanza sugli apparecchi e i mezzi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)**

In essa sono concretizzati i requisiti previsti dalla direttiva 2014/34/UE (direttiva ATEX) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Suva

Settore tecnica

Ente di certificazione accreditato SCESp 0008

Ente notificato, numero di identificazione europeo 1246

Casella postale 4358, CH-6002 Lucerna

Tel. +41 (0)41 419 61 31

Fax +41 (0)41 419 58 70

www.suva.ch/certification-i

technik@suva.ch

Codice: CE00-2.i – 09.19